

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Tipologie di procedimento della Direzione infrastrutture e servizi di media -
(art. 35 del decreto legislativo 33/2013, e successive modifiche e integrazioni)

Tipo di procedimento e riferimenti normativi	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzativa competente	Ufficio competente	Termini di conclusione dei procedimenti e ogni altro termine procedimentale rilevante	Indicare se il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Autorità	Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	Atti e documenti da allegare all'istanza di parte	Modulistica, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Recapiti telefonici istituzionali e modalità con le quali è possibile ottenere informazioni	Casele di posta elettronica istituzionali a cui presentare le istanze
Rilascio autorizzazioni trasf. proprietà delle soc. radiotelevisive (ex art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997)	Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249 del 1997, i trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive relativi al trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che determina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 43, comma 15, del Testo Unico			60 giorni dal ricevimento dell'istanza + sospensioni per richieste di informazioni o chiarimenti da parte dell'Autorità	no	La delibera Agcom può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.	Si veda l'art. 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS	Si veda il sito web dell'Agcom	Segreteria DIS Tel.: 06.69644 168 - 350 - 198 dis@agcom.it	agcom@cert.agcom.it
Verifiche sul rispetto dei limiti anticoncentrativi (ex art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Tusmar)	Il Decreto legislativo 31 Luglio 2005, n.177 recante Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, all'articolo 43 dispone che i soggetti che operano nel Sistema integrato delle Comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Regolamento allegato alla Delibera 368/14/CONS, le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 43, comma 1, del Testo Unico sono preventivamente notificate dalle parti qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 482 milioni di euro e se il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione, attraverso l'operazione di concentrazione, sia superiore a 48 milioni di euro. solo una delle parti sia un soggetto 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'Autorità, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente articolo, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro		Ufficio Pluralismo e concorrenza nei servizi di media	60 giorni dal ricevimento dell'istanza + sospensioni per richieste di informazioni o chiarimenti da parte dell'Autorità	no	La delibera Agcom può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.	Si veda l'art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS	Si veda il sito web dell'Agcom	Segreteria DIS Tel.: 06.69644 168 - 350 - 198 dis@agcom.it	agcom@cert.agcom.it
Analisi dei mercati rilevanti ai fini delle verifiche sulle pos. Dominanti (ex. Art. 43, comma 2, del Tusmar)	L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individua il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscono, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Il procedimento è disciplinato dal Titolo IV del Regolamento allegato alla delibera n.368/14/CONS.			180 giorni prorogabili di ulteriori 90 giorni con provvedimento motivato del Consiglio.	no	La delibera Agcom può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.	-	-	Segreteria DIS Tel.: 06.69644 168 - 350 - 198 dis@agcom.it	agcom@cert.agcom.it

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Tipologie di procedimento della Direzione infrastrutture e servizi di media -
(art. 35 del decreto legislativo 33/2013, e successive modifiche e integrazioni)

Tipo di procedimento e riferimenti normativi	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzativa competente	Ufficio competente	Termini di conclusione dei procedimenti e ogni altro termine procedimentale rilevante	Indicare se il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Autorità	Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	Atti e documenti da allegare all'istanza di parte	Modulistica, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Recapiti telefonici istituzionali e modalità con le quali è possibile ottenere informazioni	Caselle di posta elettronica istituzionali a cui presentare le istanze
Rilascio Autorizzazioni satellitari (delibera n. 127/00/CONS)	Le autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi via satellite sono rilasciate per un periodo di sei anni e sono rinnovabili, per uguale periodo, mediante istanza da presentare "almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima". È dovuto dagli operatori ad Agcom un contributo ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione.	Direzione Infrastrutture e Servizi di Media		60 giorni prorogabile di ulteriori 30 giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria	no	La delibera Agcom può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.	Si veda l'art. 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 127/00/CONS e sito web dell'Agcom	Modulistica allegata alla delibera 127/00/CONS sul sito web dell'Agcom	Segreteria DIS Tel.: 06.69644 168 - 350 - 198 dis@agcom.it	agcom@cert.agcom.it
Autorizzazione per la prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (delibera n. 606/10/CONS)	Le autorizzazioni per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica sono rilasciate per un periodo di 12 anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate ai fornitori di servizi di media audiovisivi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro. È dovuto dagli operatori ad Agcom un contributo tantum diversificato: a) per la fornitura di servizi di trasmissione di contenuto audiovisivo b) per la fornitura di servizi di trasmissione di contenuto soltanto audio.		Ufficio Pianificazione frequenze e autorizzazioni	La domanda si intende accolta, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, qualora l'Autorità non comunichi all'interessato, nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, un provvedimento di diniego basato sulla non rispondenza dell'istanza ai requisiti previsti dal regolamento, salvo che l'interessato provveda a conformarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego. In caso di istruttoria procedimentale: 60 giorni dal ricevimento dell'istanza + eventuali sospensioni per richieste di informazioni o chiarimenti da parte dell'Autorità.	si	La delibera Agcom può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.	Si veda l'art. 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 606/10/CONS	Si veda il sito web dell'Agcom	Segreteria DIS Tel.: 06.69644 168 - 350 - 198 dis@agcom.it Conto corrente n. cod. IBAN IT73D0200805172000103549679, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accesso presso la Banca UNICREDIT	agcom@cert.agcom.it
Segnalazione certificata di inizio attività per fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (delibera n. 607/10/CONS)	Le autorizzazioni generali - della validità di dodici anni, rinnovabili - per la fornitura di servizi di media audiovisivi in modalità non lineare, anche a pagamento, attraverso reti di comunicazione elettroniche, sono sostituite da una segnalazione certificata di inizio attività da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro. È dovuto dagli operatori ad Agcom un contributo ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione.			La fornitura di servizi audiovisivi a richiesta, che rientra nel campo di applicazione del regolamento, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad una autorizzazione generale conseguente alla presentazione all'Autorità di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. La segnalazione certificata conforme al modello di cui all'Allegato 1 al Regolamento è resa dalla persona fisica esercente l'attività ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, e contiene la descrizione del servizio di media audiovisivo fornito a richiesta, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire all'Autorità di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta da pubblicare sul proprio sito web. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima. Ai sensi dell'art.	no		Si veda l'art. 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS	Si veda il sito web dell'Agcom	Segreteria DIS Tel.: 06.69644 168 - 350 - 198 dis@agcom.it Conto corrente n. cod. IBAN T73D0200805172000103549679, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accesso presso la Banca UNICREDIT	agcom@cert.agcom.it